



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
54^a Seduta
Lunedì 18 giugno 2018

Deliberazione n. 310 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione l'emendamento interamente sostitutivo con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 310 del 18 giugno 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ULTERIORI MODIFICHE DI NORME IN MATERIA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2018.

Reggio Calabria, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge mira a prorogare alcuni termini previsti sia dalla l.r. 32/1996 che dalla l.r. 57/2017, e, nello specifico, il termine del 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, per l'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento relativo alla definizione dei requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale sociale, nonché, i criteri e le procedure di assegnazione e i parametri dei relativi contratti di locazione.

Inoltre, mira a chiarire alcuni aspetti attuativi della legge regionale n. 32/1996. Nello specifico, si interviene per meglio esplicitare che nessun componente del nucleo familiare, compreso, ovviamente il richiedente, deve essere titolare dei diritti di proprietà, uso e comodato d'uso abitativo ovvero, se lo sono, possono essere ammessi solo se il diritto insite su immobili dichiarati impropri.

Ed ancora, si interviene per modificare l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente, riconoscendo, con la modifica attuale, che, in caso di mancata documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni oggettive, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della l.r. 32/1996, in capo al richiedente, non sarà attribuito soltanto il relativo punteggio, e sarà riconosciuto soltanto quello di cui alla lett. a) della medesima disposizione.

Tale modifica normativa permette di sanare, una previsione di difficile interpretazione che, ad oggi, è presente nel testo di legge.

Infine, si interviene per adeguare la normativa regionale alla Direttiva comunitaria 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le diverse persone indipendentemente dalla razza e da origine etnica, prevedendo, nelle disposizioni transitorie della legge regionale n. 57/2017, che per i bandi ancora in corso di espletamento e per le graduatorie non definitive venga esclusa:

- sia l'applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 57/2017, precisamente nella parte in cui recitava: "il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata";
- sia il punto 8 della lettera a) del comma 1 dell'art. 18.

Con ciò, nelle procedure non ancora definite, potrà essere attribuito lo stesso punteggio ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo.





Consiglio Regionale della Calabria

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
4	Reca clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
5	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.





Consiglio Regionale della Calabria

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria

Tab. 2 Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//



IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 32/1996)

1. Al comma 1-sexies dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "31 dicembre".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 32/1996, le parole: ", eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap" sono soppresse.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 32/1996, è sostituita dalla seguente:

"c) assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, di cui all'articolo 5, sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente;"

4. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 32/1996 è sostituita dalla seguente:

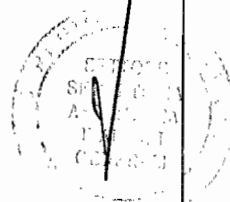
"f-bis) non essere occupante "senza titolo" di un alloggio di ERP."

5. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 32/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella stessa domanda di partecipazione. In mancanza della documentazione comprovante le condizioni oggettive, non si procede all'assegnazione del relativo punteggio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) CONDIZIONI OGGETTIVE."

6. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 32/1996 è sostituito dal seguente:

"8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi Comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario





Consiglio Regionale della Calabria

dell'ATERP regionale o un suo delegato, nella qualità di commissario ad acta, provvede al rimborso, con oneri a carico del Comune inadempiente.”.

7. Alla lettera c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 32/1996, la parola “abitano”, è sostituita dalla parola “risiedono”.

8. Al comma 7-bis dell'articolo 52 della l.r. 32/1996, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “30 novembre”.

Art. 2

(Modifica all'art. 4 della l.r. 14/1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “30 novembre”.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 57/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale), le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “30 settembre”.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:

“4. Per i bandi di concorso di cui agli articoli 13 e seguenti della l.r. 32/1996 già pubblicati e per le relative graduatorie non ancora definite, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione:

a) dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 32/1996, nella parte in cui recitava: “il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;”;

b) dell'articolo 18, comma 1, lettera a) CONDIZIONI SOGGETTIVE, numero 8 della l.r. 32/1996.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “30 settembre”.





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

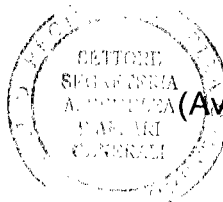
Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 8 pagine.

Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)